

**LINEE GUIDA SULLE NUOVE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E DI  
MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI PROPONENTI E  
ATTUATORI DI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDO CONOSCENZA**



**Approvate dal Consiglio di Amministrazione del 26/11/2020**

## INDICE

1.	Premessa.....	Pag. 3
2.	Termini e modalità di presentazione delle istanze .....	Pag. 3
3.	Requisiti e documenti necessari per il mantenimento dell'accREDITAMENTO .....	Pag. 3
4.	Requisiti e documenti necessari per l'accREDITAMENTO .....	Pag. 4
5.	Ammissibilità delle istanze .....	Pag. 8
6.	Valutazione istanze.....	Pag. 9

## ALBO ENTI PROPONENTI ED ATTUATORI E ACCREDITAMENTO

### 1. Premessa

Con l'obiettivo di perseguire la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei Piani Formativi, Fondo Conoscenza intende aggiornare le procedure per l'accreditamento degli Enti Proponenti e Attuatori dei Piani Formativi presentati al Fondo, nonché prevedere procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Enti già accreditati alla data di pubblicazione del presente documento.

Le presenti Linee Guida sulle nuove procedure di accreditamento e di mantenimento dell'accreditamento degli Enti Proponenti e Attuatori di Piani Formativi finanziati da Fondo Conoscenza (di seguito, per brevità, Linee Guida) costituiscono l'unico riferimento valido ai fini della presentazione delle nuove istanze di accreditamento e delle istanze di mantenimento dell'accreditamento.

In un'ottica di uniformità degli standard di servizio degli Enti accreditati, di parità di trattamento e non discriminazione, tutti i soggetti già accreditati prima della pubblicazione delle presenti Linee Guida devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti e, in caso contrario, provvedere al necessario adeguamento entro i termini stabiliti nel successivo paragrafo.

### 2. Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di **mantenimento dell'accreditamento** possono essere presentate dagli Enti dal 04/01/2021 al 29/01/2021.

Le **istanze di accreditamento** possono essere presentate dagli Enti in qualsiasi momento a partire dal 04/01/2021.

I Soggetti richiedenti devono inoltrare l'istanza di accreditamento o di mantenimento **esclusivamente** tramite la piattaforma informatica di Fondo Conoscenza.

### 3. Requisiti e documenti necessari per il mantenimento dell'accreditamento

Gli Enti richiedenti il mantenimento dell'accreditamento devono aggiornare, se necessario, i dati anagrafici e fiscali del richiedente e allegare all'istanza la seguente documentazione:

#### a. Soggetti accreditati nel settore della formazione continua presso una o più regioni italiane:

1. visura camerale rilasciata negli ultimi sei mesi; nel caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto all'iscrizione presso la CCIAA lo stesso deve presentare l'autocertificazione di cui all'Allegato 1;
2. Provvedimento/i amministrativo/i attestante/i accreditamento/i regionale/i.

**b. Soggetti non accreditati nel settore della formazione continua presso una o più regioni italiane:**

1. visura camerale rilasciata negli ultimi sei mesi; nel caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto all'iscrizione presso la CCIAA lo stesso deve presentare l'autocertificazione di cui all'Allegato 1;
2. copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, settore EA37, rilasciata da un ente autorizzato.

**c. Soggetti con accreditamento provvisorio:**

1. visura camerale rilasciata negli ultimi sei mesi; nel caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto all'iscrizione presso la CCIAA lo stesso deve presentare l'autocertificazione di cui all'Allegato 1;
2. i Soggetti che sono stati accreditati al Fondo prima del 31/12/2019, devono allegare copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, settore EA37 rilasciata da un ente autorizzato o provvedimento/i amministrativo/i attestante/i accreditamento/i regionale/i.

**4. Requisiti e documenti necessari per l'accreditamento**

Gli Enti Proponenti e Attuatori di Piani Formativi presentati a Fondo Conoscenza devono necessariamente configurarsi quali soggetti capaci di elaborare, organizzare, gestire e rendicontare i suddetti Piani; devono altresì disporre di una struttura tecnica e amministrativa rispondente alle peculiari esigenze operative e dichiarare la piena onorabilità di amministratori e revisori/sindaci.

Possono accreditarsi a Fondo Conoscenza enti di formazione, agenzie formative, associazioni, società, enti bilaterali/organismi paritetici giuridicamente costituiti che abbiano tra gli scopi definiti nell'oggetto sociale del proprio statuto l'attività di formazione e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare:

**a. Soggetti accreditati nel settore della formazione continua:** nell'istanza devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere resa una specifica autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- la completa conoscenza delle procedure e dei requisiti di accreditamento;
- la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione prodotta;
- la disponibilità di aule conformi alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro;

- l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento all'ultimo quinquennio;
- il possesso dei requisiti di piena onorabilità, professionalità e indipendenza per amministratori, revisori e sindaci, così come codificati dalla legge;
- il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e normativa collegata (inserimento al lavoro dei disabili);
- la disponibilità delle risorse tecniche, organizzative e umane, interne e/o esterne, necessarie a garantire la corretta esecuzione, gestione contabile e rendicontazione delle attività formative per le quali viene richiesto l'accreditamento;
- la regolarità con i pagamenti e con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa previsti da INPS e INAIL;
- l'insussistenza di violazioni della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
- l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondo Conoscenza tutte le variazioni concernenti i requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento.

All'istanza di accreditamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- provvedimento/i amministrativo/i attestante/i accreditamento/i regionale/i;
- atti e documenti comprovanti l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico conformi al D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

**b. Soggetti non accreditati nel settore della formazione continua ma in possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37:** nell'istanza devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere resa una specifica autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- la completa conoscenza delle procedure e dei requisiti di accreditamento;
- la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione prodotta;
- la disponibilità di aule conformi alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro;
- l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento all'ultimo quinquennio;

- il possesso dei requisiti di piena onorabilità, professionalità e indipendenza per amministratori, revisori e sindaci, così come codificati dalla legge;
  - il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e normativa collegata (inserimento al lavoro dei disabili);
  - la disponibilità delle risorse tecniche, organizzative e umane, interne e/o esterne, necessarie a garantire la corretta esecuzione, gestione contabile e rendicontazione delle attività formative per le quali viene richiesto l'accreditamento;
  - le attività formative realizzate negli ultimi tre anni; per ciascuna delle suddette attività formative, in particolare, è necessario indicare:
    - titolo del Piano/Progetto/Corso, durata, luogo di realizzazione e breve descrizione degli obiettivi e dei contenuti;
    - eventuale Ente finanziatore e relativo provvedimento di ammissione a finanziamento;
    - ammontare del contributo pubblico eventualmente ottenuto, rendicontato e riconosciuto o entità della commessa privata;
    - numero imprese beneficiarie e numero lavoratori formati.
- Qualora la struttura che inoltra istanza di accreditamento sia stata costituita da meno di un anno, in alternativa alla dichiarazione sopra richiesta, deve produrre i curricula vitae in formato europeo di coloro che nella stessa operano; dai curricula si dovrà evincere l'esperienza personale maturata in materia di formazione, con particolare riferimento agli ultimi tre anni.
- la regolarità con i pagamenti e con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa previsti da INPS e INAIL;
  - l'insussistenza di violazioni della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
  - l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondo Conoscenza tutte le variazioni concernenti i requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento.

All'istanza di accreditamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto vigente;
- copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, settore EA37, rilasciata da un ente autorizzato;
- atti e documenti comprovanti l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico conformi al D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001;
- bilanci approvati negli ultimi 2 anni o documentazione equivalente;
- visura camerale rilasciata in data non antecedente a sei mesi (solo per le società);
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

L'ente richiedente potrà inoltre allegare all'istanza ulteriore documentazione comprovante l'esperienza nel settore della formazione continua, i rapporti con le imprese e/o con le Parti Sociali, ecc.

**c. Soggetti privi sia di accreditamento nel settore della formazione continua sia di un sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37:** nell'istanza devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere resa una specifica autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- la completa conoscenza delle procedure e dei requisiti di accreditamento;
- la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione prodotta;
- la disponibilità di aule conformi alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro;
- l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento all'ultimo quinquennio;
- il possesso dei requisiti di piena onorabilità, professionalità e indipendenza per amministratori, revisori e sindaci, così come codificati dalla legge;
- il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e normativa collegata (inserimento al lavoro dei disabili);
- la disponibilità delle risorse tecniche, organizzative e umane, interne e/o esterne, necessarie a garantire la corretta esecuzione, gestione contabile e rendicontazione delle attività formative per le quali viene richiesto l'accREDITamento;
- le attività formative realizzate negli ultimi tre anni; per ciascuna delle suddette attività formative, in particolare, è necessario indicare:
  - titolo del Piano/Progetto/Corso, durata, luogo di realizzazione e breve descrizione degli obiettivi e dei contenuti;
  - eventuale Ente finanziatore e relativo provvedimento di ammissione a finanziamento;
  - ammontare del contributo pubblico eventualmente ottenuto, rendicontato e riconosciuto o entità della commessa privata;
  - numero imprese beneficiarie e numero lavoratori formati.

Qualora la struttura che inoltra istanza di accREDITamento sia stata costituita da meno di un anno, in alternativa alla dichiarazione sopra richiesta, deve produrre i curricula vitae in formato europeo di coloro che nella stessa operano e dai curricula si dovrà evincere l'esperienza professionale maturata in materia di formazione, con particolare riferimento agli ultimi tre anni.

- la regolarità con i pagamenti e con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa previsti da INPS e INAIL;
- l'insussistenza di violazioni della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
- l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondo Conoscenza tutte le variazioni concernenti i requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento.

All'istanza di accreditamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto vigente;
- atti e documenti comprovanti l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico conformi al D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001;
- bilanci approvati negli ultimi 2 anni o documentazione equivalente;
- visura camerale rilasciata in data non antecedente a sei mesi (solo per le società);
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

I soggetti di cui alla superiore lettera c. possono accreditarsi solo provvisoriamente; una volta ottenuto l'accreditamento, gli stessi potranno partecipare agli Avvisi emanati dal Fondo dimostrando di avere avviato la procedura per l'ottenimento dell'accreditamento nel settore della formazione continua presso una delle regioni italiane o di un sistema di Qualità conforme alla Norma dello Standard Europeo UNI-EN ISO 9001:2015 nel settore EA 37, certificato da apposito organismo autorizzato.

In caso di ammissione a finanziamento di un Piano Formativo, inoltre, i suddetti soggetti, pena la revoca del finanziamento, dovranno dimostrare, entro la data di conclusione del Piano, di avere ottenuto almeno uno dei requisiti di cui ai citati punti a. e/o b. (accreditamento o certificazione di qualità).

## 5. Ammissibilità delle istanze

Non saranno considerate ammissibili:

- le istanze di mantenimento pervenute al di fuori del periodo di cui al precedente paragrafo 2;
- le istanze inoltrate con modalità diverse da quella prevista al suddetto paragrafo.

Gli enti accreditati che non provvederanno all'invio dell'istanza di mantenimento entro i termini previsti al precedente paragrafo 2 decadranno dall'accreditamento e saranno pertanto esclusi dal relativo Albo.



## 6. Valutazione istanze

La valutazione per l'ammissibilità delle istanze di accreditamento, effettuata dalla direzione del Fondo, avrà ad oggetto innanzitutto la verifica della completezza e della conformità della documentazione presentata; qualora dovessero essere riscontrate carenze documentali il Fondo potrà richiedere integrazioni che dovranno essere trasmesse dal Soggetto richiedente, di norma, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di mancato invio delle integrazioni entro i termini previsti al precedente comma l'istanza sarà considerata inammissibile.

Al termine dell'istruttoria l'esito della valutazione sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e notificato all'Ente tramite PEC entro 30 giorni dall'approvazione.

L'accREDITamento e il conseguente inserimento nell'Albo degli Enti Proponenti e Attuatori non produce in alcun caso diritti, pretese, obblighi in favore dell'Ente in ordine al finanziamento dei Piani Formativi presentati.

L'accREDITamento è compatibile con le iscrizioni ad elenchi analoghi di altri enti e organismi pubblici/privati.

L'Albo degli Enti Proponenti e Attuatori ha validità permanente. I meccanismi regolatori prevedono l'aggiornamento costante dell'Albo in relazione alle nuove iscrizioni e alle cancellazioni, tenuto anche conto degli esiti delle verifiche periodiche poste in essere da Fondo Conoscenza circa il mantenimento dei requisiti.

L'Albo potrà essere consultato nella specifica sezione del sito web del Fondo all'indirizzo [www.fondoconoscenza.it](http://www.fondoconoscenza.it).

La cancellazione dall'Albo dei Soggetti iscritti viene disposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo su espressa richiesta dell'interessato oppure d'ufficio nei seguenti casi:

- grave inadempienza nell'espletamento dell'incarico conferito all'Ente;
- falsità negli atti prodotti e/o nelle dichiarazioni rese dall'interessato ai fini dell'accREDITamento all'Albo;
- insussistenza o venir meno dei requisiti richiesti.

**Approvato dal C.d.A. di Fondo Conoscenza**

Roma, 26/11/2020